

Agenzie sociali per la locazione AVVISO

La Giunta regionale ha stanziato dei contributi per il sostegno alla creazione e sviluppo, laddove esistenti, di sportelli comunali denominati Agenzie sociali per la locazione (ASLO) ai quali è affidato il compito di favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie vulnerabili, promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di **contratti concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato.**

1. Quali sono gli incentivi previsti?

1.1. Contributi a fondo perduto per i proprietari di importo variabile crescente in relazione alla durata del contratto, compreso tra un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 3.000 così suddivisi:

- fino a € 1.500 per i contratti della durata di 3 anni +2
- fino a € 2.000 per i contratti della durata di 4 anni + 2
- fino a € 2.500 per i contratti della durata di 5 anni + 2
- fino a € 3.000 per i contratti della durata di 6 anni + 2

Il contributo a favore del proprietario, sarà valutato con precedenza ai casi dove sia già stata avviata una procedura per il rilascio dell'immobile (es. intimazione di sfratto convalidato). In tutti i casi, per accedere alla misura, il proprietario è tenuto a rinegoziare il contratto a canone concordato, di importo inferiore al canone del contratto in corso di validità.

1.2. Contributi a fondo perduto per i locatari di importo corrispondente fino a otto mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 6.186 euro, sei mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 10.310 euro, quattro mensilità del canone per beneficiari con ISEE fino a 26.000 euro. La Commissione valuterà con precedenza i casi in cui vi sia una mancata corresponsione dei canoni per sopraggiunta morosità incolpevole o dimostrata difficoltà socioeconomica del nucleo (es. perdita del lavoro, lutti, malattie, riduzione capacità reddituale ecc)

La misura, fatta salva la capienza del fondo, verrà attivata con precedenza, nei casi in cui il locatario abbia usufruito del Fondo morosità incolpevole e il proprietario abbia provveduto a rinegoziare il contratto, in corso di validità o scaduto, con un nuovo contratto a canone concordato, inferiore a quello del precedente contratto

I contratti concordati promossi attraverso il sistema degli incentivi non possono essere riferiti ad alloggi accatastati in categoria A1, A7, A8 e A9.

2. Chi può accedere?

Possono accedere ai benefici i cittadini in possesso dei requisiti soggettivi di seguito elencati, da valutarsi da parte di una commissione comunale:

2.1 . Cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea ovvero per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno.

2.2 . Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 26.000 euro.

2.3 . Residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel comune sede di agenzia;

2.4 . Non titolarità da parte del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza.

Il contributo non può essere replicato, per i proprietari, sulla medesima unità immobiliare e, per gli inquilini, in capo al medesimo beneficiario o ad altri componenti del nucleo familiare se non alla regolare scadenza del contratto di locazione, fatti salvi casi di forza maggiore accertati dalla commissione comunale.

3. Cause di esclusione

3.1. Non sono ammessi contributi per contratti riferibili ad alloggi rientranti nelle categorie catastali A1, A7, A8, e A9.

3.2 . Non possono richiedere contributo i proprietari di alloggi di prestigio o di tipo civile in Italia ed i proprietari di alloggi di tipo economico nella provincia di residenza.

3.3 . Non sono ammessi a finanziamento i contratti stipulati tra parenti in linea diretta entro il primo grado.

4. Presentazione della domanda

4.1 Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico all'Albo pretorio del Comune di Biella. Il termine della raccolta è subordinato all'esaurimento dei fondi regionali erogati ovvero al termine indicato dalla Regione Piemonte per la rendicontazione.

4.2 L'istanza deve essere presentata dall'inquilino compilando il modulo predisposto a tal fine.

4.3. Il modulo per la presentazione dell'istanza è disponibile presso l'ufficio **Politiche Abitative** – Via Tripoli n. 48 – 3° Piano, oppure è scaricabile dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.biella.it> – Aree Tematiche – Casa e Politiche Sociali.

4.4 L'istanza deve essere consegnata presso l'**Ufficio Politiche Abitative** nei seguenti orari:

lunedì martedì mercoledì venerdì ore 9.00- 12.00
giovedì ore 8.00 – 16.00

5. Modalità di erogazione dei contributi

5.1. I contributi di cui al punto 1.1 (*contributi a fondo perduto per i proprietari*) verranno liquidati direttamente al proprietario dopo la presentazione di copia del contratto sottoscritto e registrato all'Agenzia delle Entrate.

5.2. I contributi di cui al punto 1.2, su apposita delega dell'inquilino, potranno essere liquidati direttamente al proprietario.

5.3. Il contributo per l'iniziativa Fondo Morosità Incolpevole e i contributi per la sottoscrizione di contratti concordati (Avviso ASLo) interagiscono: al proprietario possono essere assegnate sia le risorse del Fondo sia i contributi delle ASLo previo accordo con l'inquilino.

I contributi erogabili saranno concessi entro il limite massimo dei **Fondi messi** a disposizione **dalla Regione Piemonte per il Comune di Biella, pari ad € 44.303,33 ai sensi della D.G.R. 16-362 del 29/9/2014**, da distribuirsi tra tutti gli aventi diritto al predetto contributo.

Controlli

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.